



Camera di Commercio
Livorno

INFORMATIVA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI di prima categoria

(OCCHIALI DA SOLE, MASCHERE DA SCI, OCCHIALINI NUOTO)



QUADRO NORMATIVO E **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI COMMERCIALI**

NORMATIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Regolamento comunitario 765/2008 del 9 luglio 2008 capo III e IV

Decisione 768/2008/CE del 9 luglio 2008 – all. I artt. R1-R12

NORMATIVE NAZIONALI DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 6 settembre 2006, n. 206 - Codice del Consumo – artt. 102-113

DEFINIZIONE

Per DPI si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.

I DPI sono suddivisi in **tre categorie** in funzione dell'entità del rischio da cui proteggono.

Appartengono alla **prima categoria** i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Nel progetto il fabbricante presuppone che la persona che usa i DPI abbia la possibilità di valutarne il livello di protezione contro i rischi minimi così come di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

Rientrano nella **prima categoria** i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongono ad una temperatura superiore di 50°C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni di carattere permanente (es. ginocchiere sportive)
- azione lesiva dei raggi solari.

TIPOLOGIE DI DPI COMPRESI NELLA PRIMA CATEGORIA

1) Dispositivi per la protezione degli occhi

- occhiali da sole (ad azione non correttiva)
- protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, per uso privato e professionale
- occhiali per nuoto e maschere subacquee
- maschere da sci

2) dispositivi di protezione per la testa

3) indumenti di protezione

4) dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo

5) dispositivi di protezione per mani e braccia

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (art. 4 D.Lgs. 475/92)

I DPI di I° categoria, se sono sicuri e conformi alle normative vigenti, devono poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario.

I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II del Decreto Legislativo.

Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della **marcatura CE** per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la **dichiarazione CE di conformità**, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione CE.

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI – LORO RAPPRESENTANTI UE - IMPORTATORI

Il **produttore / rappresentante Ue / importatore** che intende immettere sul commercio un DPI di I categoria deve apporre sul prodotto la **marcatatura CE** con cui attesta che il prodotto risponde a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili.

Per dimostrare tale conformità il **produttore / rappresentante Ue / importatore** ha l'obbligo di redigere e conservare la **dichiarazione CE di conformità** e la documentazione tecnica del prodotto, da esibire su richiesta alle autorità di controllo.

La documentazione deve essere conservata 10 anni.

Deve inoltre elaborare e fornire con il prodotto una **nota informativa** in lingua italiana.

Altri dati obbligatori che il DPI o il suo imballaggio deve riportare, in modo chiaro e visibile

- **Dati identificativi del fabbricante o importatore:** nome e/o ragione sociale e/o marchio registrato, nonché l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o dell'importatore nella CE
- **Dati identificativi del prodotto:** in alternativa tipo, lotto, modello, numero di serie, articolo, codice, codice a barre o altro elemento identificativo del prodotto

OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

Il **distributore** ha l'obbligo di mettere in commercio solo DPI provvisti di **marcatatura CE e nota informativa in lingua italiana**, oltre ai **dati obbligatori riportati in modo chiaro e visibile:**

- **Dati identificativi del fabbricante o importatore:** nome e/o ragione sociale e/o marchio registrato, nonché l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o dell'importatore nella CE
- **Dati identificativi del prodotto:** in alternativa tipo, lotto, modello, numero di serie, articolo, codice, codice a barre o altro elemento identificativo del prodotto

art. R5 decisione 768/2008/CE del 9 luglio 2008 – *il distributore verifica che il prodotto rechi la marcatatura, sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto i propri dati identificativi sul prodotto, così da garantirne la tracciabilità.*

MARCATURA CE


Deve essere apposta su **ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile** per tutto il prevedibile periodo di durata dal DPI.

Se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.

E' vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non sia confondibile con la marcatura CE e non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.

Il modello della marcatura CE è riportato nell' **allegato IV**

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:



- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE – art. 11 all. VI D.Lgs. n. 475/1992

Il fabbricante / rappresentante Ue / importatore, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI, con la quale attesta che i DPI sono conformi alla normativa di settore, ed appone quindi su ogni DPI la marcatura CE.

Allegato VI

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità (1):

.....

.....

dichiara che il nuovo DPI descritto in appresso (2)

.....
.....
è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e, se del caso, alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata n. (per i DPI di cui all'art. 8, par. 3) è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n. rilasciato da (3)
.....

.....
è sottoposto alla procedura prevista all'art. 11, punto A o punto B (4) della direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'organismo notificato (3)
.....

Fatto a, il Firma (5).....

(1) Ragione sociale, indirizzo completo; se c'è un mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante.

(2) Descrizione del DPI (marchio, tipo, numero di serie, ecc.).

(3) Nome e indirizzo dell'organismo notificato designato.

(4) Cancellare la menzione inutile.

(5) Nome e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario di quest'ultimo.

NOTA INFORMATIVA – allegato II, punto 1.4 D.Lgs. n. 475/1992

E' predisposta e rilasciata dal fabbricante / rappresentante Ue / importatore.

Deve essere redatta **in italiano** in modo preciso e comprensibile.

Deve contenere **nome e indirizzo del fabbricante / rappresentante Ue / importatore.**

Deve contenere le seguenti informazioni:

- a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
- b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
- f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
- g) il significato di qualsiasi marcatura o pittogramma, se apposte, relativi alla salute e alla sicurezza dell'utilizzatore;
- h) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate;
- i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.

NORME ARMONIZZATE

Si riportano alcune delle principali norme armonizzate che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità ai DPI di 1° categoria:

EN 1836:2005/A1:2007 – Protezione personale degli occhi – Occhiali da sole, filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole.

UNI EN 166:2004 – Protezione personale degli occhi – Specifiche.

UNI EN 167:2003 – Protezione personale degli occhi – Metodi di prova ottici.

UNI EN 168:2003 – Protezione personale degli occhi – Metodi di prova non ottici.

EN 174:2001 – Protezione personale degli occhi – Maschere per lo sci da discesa.

CONTROLLI

La vigilanza sulla sicurezza del DPI è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico su segnalazione di altre autorità (prevalentemente Dogane, Guardia di Finanza e Camere di Commercio) oppure dalle associazioni di consumatori o privati cittadini.

In caso di potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero, previa verifica delle condizioni segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata.

In caso di DPI non legittimamente munito o privo di marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, il Ministero assegna al fabbricante / rappresentante UE / importatore un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il termine il Ministero vieta la commercializzazione del prodotto e adotta tutte le misure necessarie per il suo ritiro dal mercato.

Gli oneri relativi ai provvedimenti restrittivi adottati sono a carico del soggetto che li deve attuare (fabbricante / rappresentante UE / importatore). L'informazione relativa alla pericolosità del prodotto e alle misure intraprese è inserita nel sistema comunitario di allarme rapido **RAPEX**.

Tipologia di controlli ispettivi svolti dalle Camere di Commercio

In ottemperanza del Protocollo d'intesa sottoscritto da Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere e delle singole convenzioni siglate tra Unioncamere e le singole Camere di Commercio, costituiranno oggetto prevalente della vigilanza i seguenti DPI di 1° categoria, in ragione dell'entità del rischio che essi pongono:

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI: occhiali da sole ad azione non correttiva, maschere da sci e occhialini da nuoto.

I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi di produzione, dello stoccaggio e della distribuzione, presso produttori, importatori e distributori.

I controlli possono essere visivi/formali, documentali e fisici (prelievo ed analisi di campioni).

SANZIONI

DPI - ART. 14 D.LGS. n. 475/1992

violazione	sanzione
fabricante o rappresentante Ue che produce o pone in commercio di DPI di I categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II (comma 1, lett. a)	sanzione amministrativa da 7.746,00 a 46.481,00 euro
fabricante o rappresentante Ue che produce o pone in commercio di DPI di I categoria privi della marcatura CE (art. 12, c. 3)	sanzione amministrativa da 5.164,00 a 30.987,00 euro
fabricante o rappresentante Ue che omette di effettuare la dichiarazione CE di conformità o di apporre la marcatura CE (comma 3)	sanzione amministrativa da 5.164,00 a 30.987,00 euro
chiunque pone in commercio DPI privi di marcatura CE (comma 4)	sanzione amministrativa da 2.582,00 a 15.493,00 euro
mancata osservanza dei provvedimenti adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 13	sanzione amministrativa da 7.746,00 a 46.481,00 euro

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI – ART. 112 D. Lgs. 206/2005

violazione	sanzione
Produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi (comma 2)	arresto fino ad un anno e ammenda da 10.000,00 a 50.000,00 euro
chiunque immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione in commercio (comma 1)	arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 10.000,00 a 50.000,00 euro
chiunque non ottempera ai provvedimenti di conformazione emanati per rendere sicuro il prodotto (comma 3)	ammenda da 10.000,00 a 25.000,00 euro
chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento della vigilanza (comma 4)	sanzione amministrativa da 2.500,00 a 40.000,00 euro
Produttore che viola le disposizioni di cui all'art. 104, commi 2, 3, 5, 7,8 e 9	sanzione amministrativa da 1.500,00 a 30.000,00 euro
Distributore che viola le disposizioni di cui all'art. 104, commi 6, 7, 8 e 9	